



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO il ricorso gerarchico proposto dal Sig. Andrea Schiavone, in proprio e quale Presidente pro tempore di LabUr - Laboratorio di Urbanistica-, in data 18 agosto 2020, per l'annullamento della Deliberazione n. 25 della Giunta Municipio Roma X del 5 agosto 2020, concernente l'approvazione dell'elaborato grafico in variante del Piano Strategico gestione balneare 2020 in Ostia;

VISTA la Deliberazione n. 25 della Giunta Municipio Roma X del 5 agosto 2020, concernente l'approvazione dell'elaborato grafico in variante del Piano Strategico gestione balneare 2020 in Ostia;

VISTE le note prot.6285 del 2 settembre 2020 e prot. 7312 del 9 ottobre 2020, con le quali la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale ha richiesto a Roma Capitale le necessarie controdeduzioni, rimaste senza riscontro;

VISTA la nota n.25965 del 12 agosto 2020, avente per oggetto "Lavori pista ciclabile sul lungomare di Ostia", acquisita agli atti del ricorso, con la quale il Dipartimento Mobilità e Trasporti - Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità -, ha comunicato che "l'Ufficio Ciclabilità- Servizio mobilità sostenibile- non ha ricevuto alcuna richiesta di parere in merito alla pista ciclabile di che trattasi";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTO l'articolo 37 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada, che disciplina l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale e l'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 316, in data 5 agosto 2020, concernente la delega di firma al Sottosegretario di Stato On. Roberto Traversi;

CONSIDERATO che il gravame in esame è stato proposto in vigenza del comma 3 dell'art.37 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, successivamente abrogati dall'art.49 della legge 11 settembre 2020, n.120, e che pertanto è procedibile e viene deciso in base alla documentazione fornita dal ricorrente, dovendosi concludere il procedimento amministrativo volto alla definizione del ricorso;

CONSIDERATO che il Municipio X di Roma Capitale ha disciplinato, con il provvedimento impugnato, la viabilità principale, la cui regolamentazione rientra invece nelle attribuzioni proprie del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, ai sensi di quanto contemplato nel Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale, approvato con Delibera A.C. n. 21 del 16 aprile 2015, e che pertanto tale operato risulta illegittimo;

CONSIDERATO altresì che l'Annesso "D" al citato Regolamento contiene l'elenco completo delle strade afferenti alla viabilità principale, tra le quali risultano ricompresi il Lungomare Paolo Toscanelli, il Lungomare Caio Duilio e il Lungomare Lutazio Catulo in Ostia, ove è stata realizzata la pista ciclabile oggetto del contendere;

RITENUTO, quindi, che il Municipio X ha travalicato i limiti del proprio potere, adottando un atto di competenza invece del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, con ciò violando l'articolo 7 nonché l'articolo 14 del Codice della Strada, come declinati in ordine alla rispettiva ripartizione di competenze dal citato Regolamento, che attribuisce al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale l'istituzione e la modifica delle discipline di traffico sulla rete principale di cui fanno parte i citati Lungomare

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa il ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, proposto dal Sig. dal Sig. Andrea Schiavone, in proprio e quale Presidente pro tempore di LabUr - Laboratorio di Urbanistica-, in data 18 agosto 2020, per l'annullamento della Deliberazione n. 25 della Giunta Municipio Roma X del 5 agosto 2020 è **accolto**.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

IL SOTTOSEGRETARIO

